REGOLAMENTO (CEE) N. 178/74 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1974

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 119, 120 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione dei salari nei nove paesi della Comunità, per quanto riguarda sia le variazioni dei salari in funzione della struttura della manodopera, sia la ripartizione dei lavoratori secondo il livello della retribuzione ;

considerando che l'inchiesta sui salari effettuata in esecuzione del regolamento (CEE) n. 2053/69 [1] sulla base dei dati statistici relativi al 1970, ha potuto fornire unicamente delle medie ricavate da dati globali, mentre non ha potuto dare indicazioni né sulle relazioni esistenti fra salari e caratteristiche individuali dei lavoratori (età, sesso, qualifica professionale, anzianità, ecc.), né sulla ripartizione dei salari intorno alla media ;

considerando che i dati statistici in materia sono disponibili soltanto per alcuni Stati membri e non consentono validi raffronti ; che di conseguenza occorre eseguire delle inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari, in base a definizioni uniformi e secondo un metodo anch'esso uniforme ;

considerando che il metodo migliore per conoscere la situazione della struttura e della ripartizione dei salari consiste nel procedere ad un'inchiesta comunitaria specifica, così come si è fatto per l'industria nel 1966 e nel 1972, in esecuzione dei regolamenti n. 188/64/CEE [2] e (CEE) n. 2395/71 [3] ;

considerando che è necessario ottenere, a mezzo di una sola e medesima inchiesta, un quadro completo della struttura e della ripartizione dei salari per tutti i lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e dirigenti) e per la totalità dei settori del commercio all'ingrosso e al minuto, delle banche e delle imprese di assicurazione ; che è quindi necessario, data la vastità di un'inchiesta siffatta, eseguirla con il metodo del campione, per evitare che essa rappresenti un onere troppo gravoso per le imprese e per il bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Commissione procede ad un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari della totalità dei lavoratori (operai, impiegati, intermedi e dirigenti) del commercio all'ingrosso e al minuto, delle banche e delle imprese di assicurazione, in base ad informazioni statistiche relative ad un mese del 1974 (di preferenza ottobre) e all'intero anno 1974.

Articolo 2

L'inchiesta abbraccia tutte le imprese che occupano almeno 10 lavoratori dipendenti e che esercitano attività delimitate e definite dalle classi 61, 64/65, 81 e 82 della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811.

L'inchiesta viene effettuata per campione.

Per le imprese e per i lavoratori dipendenti compresi nel campione, i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per determinare la struttura e la ripartizione dei salari.

Articolo 3

L'inchiesta consiste nel raccogliere, per ciascun lavoratore dipendente, i dati concernenti :

1. la retribuzione lorda per un mese del 1974 (di preferenza il mese di ottobre), ivi compresi i vari premi pagati regolarmente e le maggiorazioni per ore di lavoro straordinario, notturno e domenicale, e compresi altresì gli assegni familiari concessi in virtù dei contratti collettivi oppure a titolo volontario ;

2. l'ammontare complessivo del salario lordo versato nel 1974, ivi comprese le maggiorazioni per ore di lavoro straordinario e la totalità dei premi e delle gratifiche ; per questi ultimi, occorrerà peraltro indicare a parte l'ammontare dei premi e delle gratifiche che non vengono versati sistematicamente insieme con la retribuzione corrente (premi trimestrali, semestrali, annuali, ecc.) ;

(1) GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 8.
(2) GU n. 214 del 24. 12. 1964, pag. 3634/64.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 52.

3. il sesso, l'età, la qualifica professionale, l'anzianità di servizio nell'impresa, il sistema di retribuzione, il regime di lavoro, il pagamento della retribuzione in caso d'assenza ;

4. l'orario lavorativo settimanale ;

5. la regione e le dimensioni dell'impresa in cui il lavoratore esercita la sua attività.

Articolo 4

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari predisposti dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

In collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, la Commissione determina le modalità tecniche dell'inchiesta, in particolare il piano di sondaggio. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta, il termine per la risposta ai questionari e le modalità di trasmissione dei risultati dell'inchiesta alla Commissione.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari, entro i termini fissati, in modo veridico e completo.

Articolo 5

I dati individuali raccolti nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarli a scopi fiscali e comunicarli a terzi.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a reprimere qualsiasi infrazione :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 2, ultimo comma,

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, conformemente alle disposizioni del 1° comma del presente articolo.

Articolo 6

Le spese sostenute dagli Stati membri per l'inchiesta sono imputate agli stanziamenti appositamente previsti dal bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL